

Indennità Meritocratica

Alla cessazione del contratto gli AEC, per adeguarsi al dettato della legge, riconoscono all'agente in aggiunta all'Indennità di Clientela un ulteriore importo a condizione che egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti.

L'importo su cui calcolare l'indennità meritocratica è dato dalla differenza tra gli importi provvigionali, rivalutati in base agli indici ISTAT, relativi ai primi tre anni di rapporto e gli importi provvigionali relativi agli ultimi tre anni.

Pur non essendovi precise indicazioni in merito si deve ritenere che anche tale indennità abbia natura risarcitoria e quindi come tale esclusa ai fini IVA.

La ditta mandante dovrà operare la ritenuta d'acconto del 20% nel caso di pagamento ad agente individuale o che opera sotto forma di società di persone in base al nuovo testo dell'art. 56 del TUIR in vigore dal 1° gennaio 2004).

Nel caso, invece, in cui l'indennità debba essere corrisposta ad agente che opera in forma di società di capitali l'indennità dovrà essere considerata reddito di impresa e quindi soggetta a tassazione ordinaria.